



24.10.2012

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1465/2008, presentata da Dymphna Neary, cittadina irlandese, sul presunto impatto ambientale negativo di una centrale elettrica a gas da costruire a Toomes (Contea di Louth, Irlanda)

### 1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta la decisione dell'An Bord Pleanala di concedere il permesso per la costruzione di una centrale elettrica a gas da 450MW a Toomes, Contea di Louth. La firmataria afferma che la centrale prevista avrebbe un impatto ambientale negativo poiché sarebbe ubicata all'interno della più ampia zona incontaminata presente sulla costa orientale dell'Irlanda, habitat di fauna e flora selvatiche. Sostiene che prima dell'approvazione del progetto non sarebbe stato effettuato un adeguato studio di impatto ambientale e di avere incontrato molte difficoltà nel cercare di ottenere l'accesso alle informazioni ambientali disponibili. La firmataria fa presente di aver informato la Commissione europea in merito a potenziali violazioni della legislazione europea in materia ambientale e chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"La direttiva<sup>1</sup> VIA impone una valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti

<sup>1</sup> Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

pubblici e privati. Conformemente a tale direttiva, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sono sottoposti a una valutazione del loro impatto. I progetti per i quali è obbligatoria la VIA sono elencati nell'allegato I, il quale comprende le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o superiore a 300 MW.

La direttiva IPPC<sup>1</sup> prevede che gli operatori di nuovi impianti industriali elencati nell'allegato I della direttiva ottengano un'autorizzazione ambientale da parte delle pertinenti autorità nazionali. L'autorizzazione IPPC deve tener conto della prestazione ambientale dell'impianto nel complesso, contemplando aspetti quali le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, la produzione di rifiuti, l'uso di materie prime, l'efficienza energetica, il rumore, la prevenzione di infortuni e il ripristino del sito alla chiusura. La direttiva si prefigge di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente considerato nel suo insieme.

La direttiva Habitat<sup>2</sup> istituisce una rete di siti protetti e il rigoroso sistema di protezione delle specie. Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito deve costituire oggetto di valutazione per stabilire la portata di tali incidenze e, qualora significative, se sono disponibili siti alternativi o necessarie misure compensative.

Dalle informazioni fornite dalla firmataria, la Commissione rileva che il progetto di centrale elettrica è stato sottoposto a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e osserva altresì che nel 2009 l'agenzia irlandese per la protezione dell'ambiente ha rilasciato successivamente una licenza IPPC.

La procedura decisionale nazionale per gli impianti industriali che recepisce nel diritto irlandese i requisiti della direttiva VIA suscita nella Commissione una serie di preoccupazioni di carattere generale. In particolare, la Commissione ritiene che la normativa nazionale sia viziata per quanto attiene il recepimento degli articoli da 2 a 4 della direttiva VIA. La Commissione ha deferito le questioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea e attualmente è attesa una decisione in materia (causa C-50/09). A tale proposito, la documentazione fornita dalla firmataria non segnala alcuna irregolarità nella procedura VIA effettuata ai fini dell'autorizzazione.

La firmataria si dice particolarmente preoccupata per la perdita della zona umida di Toomes, tuttavia, la Commissione rileva che l'area non è protetta nel quadro della direttiva Habitat né tutelata ai norma del diritto nazionale.

## Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, la Commissione non è in grado di individuare alcuna violazione della legislazione UE."

---

privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE.

<sup>1</sup> Direttiva 96/61/CE quale codificata dalla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

<sup>2</sup> Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

#### **4. Risposta della Commissione REV, ricevuta il 17 febbraio 2012.**

Nella sua risposta iniziale alla comunicazione, la Commissione ha indicato che talune questioni relative al recepimento della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale da parte dell'Irlanda erano pendenti dinanzi alla Corte di giustizia europea (causa C-50/09).

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso la sentenza nella causa C-50/09 del marzo 2011. La Corte ha dichiarato che l'Irlanda non ha correttamente recepito gli articoli da 2 a 4 della direttiva VIA. In particolare, ove le autorità irlandesi di pianificazione e l'agenzia irlandese per la protezione dell'ambiente detengano entrambe potere decisionale in merito a un progetto, la Corte ha dichiarato che occorre il pieno rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 2 a 4 della direttiva (il cosiddetto "processo decisionale separato").

Le autorità irlandesi hanno già adottato una normativa al fine di attuare alcuni aspetti della sentenza. Rimane tuttavia da adottare una normativa in relazione alla conformità con l'articolo 3 e all'aspetto della sentenza riferito al "processo decisionale separato". La Commissione è in stretto contatto con le autorità irlandesi al fine di garantire che tale nuova normativa sia adottata quanto prima possibile.

#### **5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 24 ottobre 2012.**

Nella sua precedente comunicazione alla commissione per le petizioni, la Commissione ha riferito di essere stata informata dalle autorità irlandesi della loro intenzione di adottare una nuova normativa per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-50/09.

Tuttavia, in considerazione della continua inosservanza della sentenza della Corte da parte dell'Irlanda, il 21 giugno 2012 la Commissione ha deciso di rinviare la causa alla Corte di giustizia. Da allora, l'Irlanda ha adottato una nuova normativa volta a dare esecuzione alla sentenza della Corte. La Commissione sta attualmente esaminando la normativa in questione ed è in stretto contatto con le autorità irlandesi in materia.